

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA
LOCALE N. 7 SULCIS PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI DIRIGENTI MEDICI SPECIALISTI IN CHIRURGIA
ORTOPEDICA. VALIDITÀ DAL 01.07.2026 AL 31.12.2026.**

TRA

**L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di seguito
denominata ARNAS**, con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1,
cap 09134, C.F. e P.IVA 02315520920 nella persona del Direttore Generale
Sostituto Dott. Giorgio Carboni

e

**L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente, di seguito denominata
ASL Sulcis**, con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n. 83, C.F. e P.IVA
03990310926, nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Cannas

PREMESSO CHE

- la ASL Sulcis, al fine di mantenere i livelli essenziali di assistenza nelle more delle
procedure di assunzione di nuovo personale, ha chiesto all'ARNAS la disponibilità
alla stipula di una convenzione per prestazioni professionali di Ortopedia erogate da
Dirigenti Medici;

- all'interno dell'ARNAS vi sono le professionalità richieste e che il Direttore della
S.C. Ortopedia e Traumatologia ha espresso parere favorevole;

- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell'ARNAS,
pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Sulcis, previa
acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a
condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di

appartenenza; pertanto, l'ARNAS non è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi;

- la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L. 241/90.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici dell'ARNAS, specialisti in Ortopedia, a favore della ASL Sulcis per soddisfare la esplicitata necessità di riattivare la chirurgia traumatologica prevista dai livelli essenziali di assistenza presso il plesso CTO di Iglesias ed in subordine per attività complementari eventuali presso il P.O. di Carbonia previa acquisizione della loro disponibilità.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un totale massimo di 280 ore mensili, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e

quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e della ASL Sulcis.

Art. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONE

La ASL Sulcis per le prestazioni oggetto della presente convenzione, in ossequio delle linee guida emanate dalla RAS con D.G.R. 31/16 del 17.06.2026, corrisponderà all'ARNAS, per ciascun Dirigente Medico interessato, un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140,00/ora e rimborso chilometrico calcolato sulla base dell'applicazione delle tariffe ACI quale parte aggiuntiva del corrispettivo pattuito, e non come indennità di trasferta. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL Sulcis.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Sulcis emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS che

provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla ASL Sulcis dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ARNAS entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 4

BACK TRANSFER

In caso di di pazienti, residenti nella ASL Sulcis, trattati presso l'ARNAS G. Brotzu, allo scopo di rendere disponibili i posti letto nel centro hub per altre emergenze e/o avvicinare il paziente al suo domicilio e terminata l'erogazione delle prestazioni diagnostiche/terapeutiche specialistiche in regime di urgenza ed effettuata la stabilizzazione del paziente, l'ARNAS G. Brotzu, anche attraverso la rete dei Bed Manager e il Punto di Accesso unitario dei Servizi Sanitari (PASS) del presidio, attiva la procedura di back transfer verso il presidio della ASL Sulcis, entro 48 ore dalla richiesta di trasferimento operata dall'ARNAS, le cui modalità e tempistiche saranno definite dal medico di guardia della Struttura (reparto). L'onere logistico e amministrativo del trasferimento è a carico dell'ASL Sulcis.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 5

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio compreso quello in itinere, sono a totale carico dell'ASL Sulcis, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art. 6

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal **01.07.2026** ed avrà validità fino al **31.12.2026**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 7

TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Sulcis, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 8

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti

norme in materia.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale Sostituto

Il Direttore Generale

ARNAS G. Brotzu

ASL n. 7 Sulcis Iglesiente

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Paolo Cannas